

LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Intervengono il Ministro senza portafoglio Zotta e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di speditività conseguenti ad eventi bellici » (2129). Dopo la relazione favorevole del Presidente, parlano i senatori Lepore, Molinelli, Locatelli, Tupini e Battaglia, i quali, pur essendo favorevoli al disegno di legge, ritengono che sarebbe opportuno estendere le provvidenze di cui trattasi anche a quei Comuni che, pur non avendo avuto la percentuale di distruzioni per cause belliche indicata nel disegno di legge stesso, abbiano avuto sfollamenti eccezionali per ordine dell'autorità con conseguenti accertate spese straordinarie di speditività. Infine il disegno di legge è approvato senza emendamenti, con l'intesa che il Presidente, relatore, si farà promotore della presentazione di un altro disegno di legge per l'estensione delle provvidenze anzidette nel senso sopra precisato.

Successivamente la Commissione approva, su relazione favorevole del senatore Piegari e dopo interventi ugualmente favorevoli dei senatori Locatelli, Battaglia e Lubelli e del Ministro Zotta, il disegno di legge di iniziativa del deputato Cervone: « Disposizioni per la nomina a " Vice-direttore ", o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contem-

plate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », (2284), già approvato dalla Camera dei deputati.

Quindi la Commissione discute il disegno di legge di iniziativa del deputato Bartole: « Distacco dal comune di Montefiorino (Modena) delle frazioni a destra del torrente Dragone (Palagano - Boccassuolo - Castrignano - Susano - Savoniero - Monchio) e costituzione delle stesse in Comune autonomo con la denominazione di Palagano » (2100), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo una esposizione del relatore Angelini, che propone l'approvazione del disegno di legge, ed interventi dei senatori Terracini, Picchele, Agostino, Condorelli, Menotti e Lepore, i quali chiedono alcuni chiarimenti, parla il Sottosegretario Bisori, il quale dichiara fra l'altro che la procedura amministrativa per la costituzione del Comune di Palagano non potè essere perfezionata non essendosi potuta raggiungere nella richiesta la maggioranza dei contribuenti prescritta dalla legge, essendo buona parte dei contribuenti suddetti assente per la vastissima emigrazione all'estero da cui è caratterizzata la zona. Conclude che, sussistendo tutti gli altri elementi richiesti, il Governo è favorevole al disegno di legge. Il disegno di legge stesso è quindi approvato.

È approvato inoltre, su relazione del senatore Angelini Nicola e dopo interventi dei senatori Lubelli, Locatelli e Battaglia, il disegno di legge di iniziativa dei deputati De Meo e Petrilli: « Costituzione del Comune autonomo

di Carapelle, in provincia di Foggia » (2060), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il disegno di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri e Bersani: « Istituzione del ruolo di carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza » (2244), già approvato dalla Camera dei deputati, il Presidente informa che la Commissione finanze e tesoro ha chiesto il rinvio della discussione dovendo ancora esprimere il parere. Dopo interventi dei senatori Lepore e Piechele e del Sottosegretario Bisori, il Presidente annuncia che la discussione del disegno di legge anzidetto è rinviata alla prossima seduta. Il Sottosegretario Bisori fa presente, in merito all'ordine dei lavori, che alla prossima seduta dovrà essere esaminato dalla Commissione il disegno di legge n. 125 del senatore Sturzo con i relativi emendamenti, in seguito alla decisione presa dal Senato nella seduta di ieri. Chiede anzi che — occorrendo adeguare il numero dei senatori alle risultanze del censimento, ed essendovi carenza rispetto al relativo adempimento — tale discussione venga iniziata in seduta da tenersi venerdì prossimo.

Il senatore Agostino rileva che la materia non è urgente, in quanto, non conoscendosi ancora la nuova struttura che avrà il Senato in base alla legge di riforma non ancora approvata, non è certo che si possa ritenere ancora valida, come base di discussione, la legge del 1948 per le elezioni del Senato. Il senatore Terracini, aderendo alla tesi del senatore Agostino, rileva che, oltre che nei suddetti motivi giuridici, un affrettato esame del disegno di legge Sturzo trova ostacolo anche nei motivi di carattere politico che hanno determinato la decisione presa dal Senato, e che si riassumono nel fatto che, fino a quando il problema della riforma non è risolto, il Senato non intende risolvere il problema della legge elettorale.

Il senatore Schiavone, riferendosi a quanto fatto presente dal senatore Agostino, rileva che, poichè le proposte del Governo tendono all'aggiornamento delle circoscrizioni elettorali in base all'aumento del numero dei senatori, ed essendo certo che tale aumento vi sarà, nè essendo prevedibili notevoli cambiamenti nella struttura del Senato, non vi è nessuna

ragione per non discutere con sollecitudine la legge elettorale.

Il senatore Bisori insiste nella richiesta che il disegno di legge Sturzo ed i relativi emendamenti siano discussi nella prossima seduta. Il Presidente accoglie la richiesta, stabilendo peraltro che la seduta stessa avrà luogo mercoledì 18 corrente.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

In sede referente, la Commissione esamina due domande di autorizzazione a procedere in giudizio. Al termine della discussione — alla quale partecipano il Presidente ed i senatori Pannullo, Azara, Picchiotti, Marzola, De Pietro e Zelioli Lanzini — la Commissione adotta le seguenti deliberazioni:

— domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Asaro, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 del codice penale) (Doc. CXXXV): la Commissione, accogliendo le conclusioni del relatore, senatore Pannullo, propone all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione;

— domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i signori Giuseppe Rauti e Lodovico Oddo Occhini, per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative a mezzo della stampa (articoli 290 e 57 del codice penale) (Doc. CXL): la Commissione, conformemente alle conclusioni del relatore, senatore Pannullo, propone all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione.

In sede consultiva, la Commissione esamina, per il parere da dare alla 3ª Commissione (affari esteri) il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea della energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto

della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica » (2151-*Urgenza*).

Riferisce il senatore Azara, il quale, dopo aver rilevato che i Protocolli in esame, riguardanti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, sono analoghi a quelli già vigenti per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (che, nella loro attuazione pratica, non hanno dato luogo ad inconvenienti), dichiara di ritenere che la Commissione di giustizia possa esprimere parere pienamente favorevole per la parte di sua competenza. La proposta del senatore Azara è approvata senza discussione.

Si esamina successivamente il disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (2294), deferito all'esame e all'approvazione della 5ª Commissione (finanze e tesoro).

Riferisce il Presidente Magliano, il quale si dichiara favorevole, in linea generale, al disegno di legge e segnala l'opportunità di suggerire alla Commissione competente di soffermare la sua attenzione sulla decorrenza del trattamento economico preveduto nell'articolo 3 e sulla data di entrata in vigore della legge. Dopo un ampio dibattito, al quale partecipano il Sottosegretario di Stato Scalfaro, i senatori De Pietro, Pannullo e Zelioli Lanzini, e il Presidente, rimane infine stabilito che si trasmetterà alla Commissione finanze e tesoro un parere genericamente favorevole, contenente il suggerimento relativo ad un'immediata entrata in vigore della legge.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

In sede deliberante, la Commissione — dopo aver respinto una proposta di rinvio del senatore Giacometti, alla quale si dichiarano contrari il senatore Angelilli ed il relatore Spagnoli prospettando l'urgenza del provve-

dimento — prosegue la discussione del disegno di legge: « Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2218), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo dichiarazioni del Sottosegretario Piola, il quale fornisce chiarimenti sulle questioni sollevate nella precedente seduta, conclude la discussione generale il relatore Spagnoli affermando che il regolamento di applicazione della legge trovasi già all'esame del Consiglio di Stato. Alla discussione sugli articoli prendono parte i senatori Carelli, Cennini, Braccesi, Asaro, Jannaccone, Roda e De Luca Angelo.

Ascoltati i chiarimenti del relatore Spagnoli e del Sottosegretario Piola, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, unitamente agli ordini del giorno proposti rispettivamente: dal senatore Braccesi, per impegnare il Governo a stabilire, nelle modalità regolamentari di applicazione della legge, che le cauzioni potranno essere prestate in contanti o in titoli oppure mediante fidejussione bancaria; dal senatore Roda che invita il Governo ad esaminare la possibilità di aumentare il limite, previsto dall'articolo 8, di un decimo dei posti, da riservarsi nei concorsi agli invalidi e vedove di guerra e categorie equiparate; dal senatore Asaro che invita il Governo ad esaminare la opportunità di riversare a carico dell'Amministrazione dei monopoli la tassa sulle insegne dei locali di rivendita situati in Comuni ai quali reca sensibile danno la concessione dell'esenzione; dal senatore Giacometti, tendente ad impegnare il Governo a disporre che i modi speciali di vendita al pubblico dei generi di monopolio avvengano in maniera da non compromettere i diritti acquisiti e gli interessi dei rivenditori.

La Commissione prosegue quindi l'esame dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Colitto, Cappugli ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210), già approvato dalla Camera dei deputati; d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie

degli impiegati civili e dei militari » (8); e d'iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (290), concludendo la discussione generale dopo interventi del Presidente relatore e dei senatori Fiore, Mariotti, Schiavi e Carelli.

Alla discussione sugli articoli prendono parte il senatore Condorelli, che presenta un emendamento, all'articolo 1 — sostenuto dalla senatrice Merlin e respinto dalla Commissione — tendente ad equiparare il personale femminile con quello maschile ai fini dei limiti di età per il collocamento a riposo e il senatore Fiore, il quale sostiene l'opportunità di rendere obbligatorio da parte delle Amministrazioni il mantenimento in servizio del personale che alla data di entrata in vigore della legge abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo 1 o che li raggiungerà entro un triennio da tale data senza aver compiuto quaranta anni di servizio effettivo. La proposta di emendamento del senatore Fiore, a favore della quale parlano i senatori Roda, Mariotti, De Luca Luca, Asaro e Condorelli, è respinta. Viene approvato invece, su proposta del senatore De Luca Angelo, un emendamento, a favore del quale parlano i senatori Fiore, Carelli e Tomè, che fissa in un quinquennio il periodo non oltre il quale il personale stesso può essere trattenuto in servizio.

Dopo aver approvati i primi 11 articoli, sopprimendo l'articolo 5 ed accettando altri emendamenti di carattere formale proposti dal relatore, la Commissione rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente CIASCA.*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Moro.

In sede deliberante, la Commissione procede anzitutto al coordinamento del disegno di legge:

« Provvedimenti per l'educazione fisica » (2120), approvato nella seduta di mercoledì scorso. Il Presidente dà lettura del testo coordinato richiamando in particolare l'attenzione della Commissione sulla nuova formulazione dell'articolo 29 che, tenendo conto del punto di vista della Commissione di finanza e del Ministero del tesoro, fissa in lire 300 milioni la spesa prevista per l'attuazione della legge a partire dall'anno scolastico 1958-59. Senza discussione la Commissione accoglie il coordinamento proposto dal Presidente.

Il senatore Lamberti illustra poi ampiamente il disegno di legge: « **Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica** » (2237). Premesso che in sede di delega legislativa il Governo non potè provvedere alla sistemazione della carriera degli insegnanti in considerazione della loro particolare posizione nei confronti degli altri dipendenti dello Stato e che il disegno di legge ora in discussione tende appunto a colmare tale lacuna, osserva, da un punto di vista generale, che il provvedimento, escludendo il concetto di un totale sganciamento della carriera degli insegnanti da quella degli altri statali, si è attenuto al principio di mantenere l'unità complessiva delle carriere, introducendo tuttavia, per la carriera degli insegnanti, alcuni criteri differenziali. In special modo accenna alla possibilità assicurata agli insegnanti di ottenere abbreviazioni di carriera per merito distinto o, ai soli fini economici, per merito ordinario.

Nel complesso esprime il giudizio che il disegno di legge risponda a molte obiettive esigenze della classe insegnante e che possa portare un efficace contributo alla soluzione dei suoi problemi. Si riserva in altra seduta di formulare precisi rilievi critici e proporre eventuali modificazioni al testo di legge; si rende conto tuttavia sin d'ora della difficoltà che si opporrà ad eventuali emendamenti: le riserve cioè di carattere finanziario che saranno inevitabilmente sollevate dalla Commissione finanze e tesoro.

Dopo brevi parole del senatore Giua e del ministro Moro il Presidente propone un rinvio del seguito della discussione alla prossima settimana, che è accolto dalla Commissione.

Il senatore Caristia dà quindi ragione delle modifiche recate dalla Camera dei deputati al disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo » (1090-B), dichiarandosi favorevole al suo accoglimento senza ulteriori emendamenti. Il ministro Moro, pur esprimendosi a favore del provvedimento, solleva, in linea di principio, qualche riserva sul sistema adottato nell'articolo 7 di addossare nuovi oneri su capitoli di bilancio che già hanno una precisa destinazione. Il senatore Roffi raccomanda che, in sede di prima formazione del Consiglio direttivo del Centro, il Ministro provveda ad assicurare una qualche rappresentanza agli enti pubblici, comuni e province, eventualmente disposti a versare contributi a norma dell'articolo 5.

La Commissione approva quindi le modificazioni arretrate dalla Camera dei deputati e il disegno di legge nel suo complesso.

Dopo breve relazione del senatore Giua, la Commissione approva il disegno di legge: « Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55 » (2089), già approvato dalla Camera dei deputati.

In sede consultiva, si svolge poi un'ampia discussione sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Roselli ed altri: « Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali » (2221), già approvato dalla Camera dei deputati, per il parere alla 11^a Commissione.

Dopo interventi dell'estensore del parere Tirabassi, dei senatori Merlin, Di Rocco, Zanotti Bianco, Donini, Barbaro, Giua e Roffi, del Presidente e del Ministro Moro, la Commissione respinge una proposta di sospensiva avanzata dal senatore Barbaro e dà mandato al senatore Tirabassi di esprimere alla 11^a Commissione parere favorevole, in linea di massima, al disegno di legge con una esplicita riserva tuttavia circa l'articolo 3 e con la viva raccomandazione che si tenga conto della esigenza del collegamento fra gli istituti zooprofilattici e le facoltà universitarie di veterinaria.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati e per i trasporti Mannironi.

Sulla sciagura ferroviaria di Codogno parlano i senatori Massini, Porcellini, Cappellini, Buizza, Crollanza e il Presidente, che presenta il seguente ordine del giorno: « La 7^a Commissione del Senato, partecipa al lutto delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Codogno, esprime il suo riconoscimento al personale ferroviario che ha compiuto con piena abnegazione il proprio dovere, ricorda al Governo l'urgenza di risolvere il grave problema della protezione dei passaggi a livello o della loro eliminazione ».

Nell'associarsi all'ordine del giorno, il Sottosegretario di Stato Mannironi dichiara che sarebbe vivo desiderio del Ministero dei trasporti procedere, se ne avesse i mezzi finanziari, all'eliminazione dei passaggi a livello. Dal canto suo il Sottosegretario di Stato Sedato afferma che il Ministero dei lavori pubblici nella progettazione dei lavori non prevede più costruzioni di passaggi a livello.

In sede consultiva, su proposta del Presidente, la Commissione dà parere favorevole sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955 » (2193), in esame presso la 3^a Commissione.

Parimenti parere favorevole, su proposta del Presidente, si decide di inviare alla 6^a Commissione sul disegno di legge: « Costituzione di un Ente per le Ville Venete » (2247).

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara » (2144). Dopo ampia relazione, il Presidente presenta quattro articoli aggiuntivi informati ad alcuni principi tecnici contenuti nel provvedimento di carattere generale numero 1700 da lui stesso presentato

per modificare la legge 2 agosto 1952, n. 1221, sul potenziamento e l'esercizio delle ferrovie.

Interviene quindi il senatore Massini, che si dichiara contrario all'introduzione degli articoli aggiuntivi e presenta il seguente ordine del giorno firmato anche dai senatori Grampa, Voccoli, Flecchia, Cappellini e Porcellini: « In occasione della discussione del disegno di legge n. 2144, col quale si concedono fondi per l'ammodernamento e sovvenzioni per l'esercizio di determinate linee ferroviarie in concessione privata, la 7ª Commissione del Senato invita il Governo ad usare gli stessi criteri adottati per le linee delle ferrovie dello Stato economicamente deficitarie ».

Parlano successivamente i senatori: Porcellini, il quale invita la Commissione ad approvare il provvedimento senza modificazioni, Buizza, che dubita dell'opportunità di introdurre gli articoli aggiuntivi annunciati dal Presidente, Crollalanza e Focaccia, che viceversa sono favorevoli alla loro introduzione, Cappellini, il quale teme che il disegno di legge subisca ritardi se emendato attraverso norme troppo innovatrici, il Sottosegretario di Stato Mannironi il quale, accettando l'ordine del giorno dei senatori Massini ed altri come raccomandazione, dichiara di essere favorevole agli articoli aggiuntivi proposti dal Presidente « i quali perfezionerebbero la legge 2 agosto 1952, n. 1221 », e il senatore Restagno.

Messo ai voti, il disegno di legge viene quindi approvato insieme con i quattro articoli aggiuntivi proposti dal Presidente. Viene altresì approvata la modifica del titolo che risulta così formulato: « Modifiche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara ».

Si passa al disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione » (2275), approvato dalla Camera dei deputati. Su relazione del senatore Restagno, tale provvedimento è approvato senza discussione.

La Commissione discute quindi il disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 900 milioni per la riparazione dei danni recati alla

rete delle strade e autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche » (2276), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la relazione del senatore Buizza intervengono il senatore Cappellini e il Sottosegretario di Stato Sedati; il provvedimento è quindi approvato.

Sul disegno di legge: « Autorizzazione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del "Fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato" costituitesi per effetto della applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19 » (2093), già approvato dalla Camera dei deputati, riferisce il senatore Canevari. Dopo brevi interventi dei senatori Porcellini, Restagno, Massini e del Sottosegretario di Stato Mannironi, il disegno di legge è approvato.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente LONGONI.*

Interviene il Ministro dell'industria e del commercio Gava.

In sede deliberante, la Commissione riprende la discussione sui disegni di legge: « Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654), « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (2235) e: « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854-*Urgenza*) d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri.

Prende la parola, anzitutto, il senatore Montagnani, che, dopo aver fatto presente che la legislazione italiana in materia di brevetti industriali è oggetto di critiche fondate in ordine alla sua arretratezza e alla sua difformità dalle più progredite legislazioni straniere, illustra partitamente e diffusamente i motivi ispiratori della sua proposta di legge, in relazione anche al disegno di legge governativo n. 2235. In definitiva, fa osservare che la ragione principale, a sostegno della sua proposta, risiede nel fatto che negli ultimi decenni alcuni settori della produzione sono caratterizzati dalla formazione di potenti concentrazioni economiche, fra loro collegate, le quali per mantenere e rafforzare le loro posizioni di monopolio fan-

no incetta di tutti i brevetti relativi al loro ramo di attività, sfruttandoli o non sfruttandoli essi stessi in base al loro profitto ed assegnandoli in sfruttamento soltanto alle imprese con loro collegate o con le quali siano stati raggiunti accordi di cartello per la ripartizione dei mercati e il livello dei prezzi. La licenza obbligatoria — di cui alla sua proposta di legge — tende ad impedire che il monopolio incida negativamente sul soddisfacimento dei bisogni pubblici.

Interviene, quindi, il senatore Bardellini che, in conclusione, rende noto che la sua parte politica — la quale era contraria al principio della retroattività per quanto attiene alla proroga della validità dei brevetti — è anche contraria alla proroga della validità dei brevetti. È suo avviso, infatti, che l'Italia, nella sua qualità di importatrice di brevetti, abbia interesse a promuovere in campo internazionale una azione diretta ad abbreviare il loro termine di validità.

Dopo un intervento del relatore, senatore Turani, che si riferisce in linea di massima a quanto ebbe a dire nelle precedenti fasi della discussione, e dopo alcune dichiarazioni in replica del ministro Gava, su richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, e con domanda sottoscritta dai senatori Bardellini, Montagnani ed altri, i disegni di legge sono rimessi all'Assemblea.

Proseguendosi l'esame di detti provvedimenti *in sede referente*, la Commissione approva, a maggioranza, alcuni emendamenti: in particolare, su proposta del senatore Bussi, vengono apportate modifiche all'articolo 1 del disegno di legge n. 1654, nel senso che nel secondo comma alle parole: « 1° agosto 1956 » siano sostituite le altre: « alla data di entrata in vigore della legge ». Nell'articolo 2 le parole: « 1° agosto 1956 » vanno sostituite dalle altre: « alla data di entrata in vigore della legge ».

Relativamente al disegno di legge n. 1654 viene proposta la seguente nuova redazione dell'articolo 1: « L'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: " L'invenzione industriale che costituisce oggetto del brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in modo da evitare

che possano essere impedito o rendersi difficili: " ». *Omissis*.

Per l'articolo 2 viene proposto il seguente nuovo testo: « L'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: " Trascorsi tre anni dalla concessione del brevetto, se l'invenzione non è stata attuata o non lo è stata nella misura o con le modalità previste all'articolo 52, ovvero se, anche successivamente, l'attuazione stessa è stata sospesa per oltre tre anni o è stata ridotta o modificata rispetto alla misura o alle modalità predette, qualunque interessato che non sia contraffattore, al quale il titolare del brevetto abbia rifiutato la concessione di usare la sua invenzione o l'abbia subordinata a condizioni eccessivamente onerose, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza o insufficienza di attuazione sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa " ». *Omissis*.

Anche l'articolo 3 dovrebbe essere modificato nel senso seguente: « *Omissis*. Il licenziatario è tenuto a pagare al titolare del brevetto, entro i primi tre mesi dell'anno solare, un congruo compenso.

« Per la determinazione . . . *omissis*.

« La determinazione del congruo compenso di cui all'articolo precedente . . . *omissis* ».

Si dà quindi mandato al senatore Turani per la presentazione della relazione in Assemblea, mentre la minoranza si riserva — su dichiarazione del senatore Montagnani — di presentare una propria relazione.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente PEZZINI*.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: « Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 » (2232), approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce favorevolmente il senatore Vaccaro, e dopo brevi dichiarazioni, parimenti favorevoli, dei

senatori Mancino, Bolognesi, De Bosio e del Sottosegretario di Stato Repossi, il disegno di legge è approvato.

Si riprende successivamente la discussione degli articoli del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli, e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio » (1938), approvato dalla Camera dei deputati. Partecipano al dibattito il Presidente, il relatore Grava, i senatori Marina, Bitossi, Petti, De Bosio, Cesare Angelini, Vaccaro, Varaldo, Mancino, Barbareschi, Fantuzzi e il Sottosegretario di Stato Repossi.

Viene esaminato anzitutto l'articolo 8. Il primo comma di questo articolo è approvato nel testo seguente: « Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un " Registro dei lavoratori a domicilio ", nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio ».

La Commissione approva, quindi, la soppressione del secondo comma dello stesso articolo, proposta sia dal relatore che dal senatore Marina e dal senatore Angelini. In questo comma si vietava l'iscrizione nel « Registro dei lavoratori a domicilio » di coloro che svolgono presso terzi attività retribuita.

Infine, il terzo comma dell'articolo 8 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Marina, per cui il comma stesso risulta così formulato: « L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio. È ammessa la richiesta nominativa ».

In seguito all'approvazione del testo emendato ora riportato — nel quale è stato soppresso il riferimento alle norme della legge 29 aprile 1949, n. 264 —, il senatore Bitossi dichiara che la sua parte si riserva di rinviare eventualmente il disegno di legge alla discussione dell'Assemblea.

Si riprende quindi la discussione dell'articolo 1, rimasta interrotta nella precedente seduta. Il secondo comma dell'articolo, sul

quale la votazione era stata sospesa per connessione con l'articolo 8, viene approvato con una modificazione di coordinamento resa necessaria dagli emendamenti apportati all'articolo 8 stesso. L'ultimo comma dell'articolo 1 è poi approvato, in una formulazione modificata su proposta del relatore.

L'articolo 2 è approvato senza emendamenti, salvo una lieve modificazione formale. Un emendamento aggiuntivo che era stato proposto dal relatore (e col quale si autorizzavano i committenti ad avvalersi di appositi commissionari di fiducia per la distribuzione, il ritiro ed il pagamento del lavoro a domicilio) viene successivamente ritirato dal presentatore, ma è fatto proprio dai senatori De Bosio e Marina. Messa in votazione, l'emendamento è respinto.

Sull'articolo 3 si svolge un ampio dibattito, soprattutto in relazione alla proposta di soppressione del quinto comma, presentata dal relatore. Il suddetto comma, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, attribuisce alle Commissioni provinciali per l'iscrizione nel « Registro dei committenti di lavoro a domicilio », il compito di valutare se esistano, da parte degli imprenditori, garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio. L'emendamento soppressivo è appoggiato dai senatori Varaldo, Marina, De Bosio, mentre si dichiarano ad esso contrari i senatori Angelini, Bitossi, Mancino, Barbareschi e Fantuzzi.

Approvati i primi quattro commi dell'articolo, la votazione sull'emendamento soppressivo del quinto comma avviene per appello nominale, su richiesta dei senatori Angelini, Barbareschi ed altri: l'emendamento risulta approvato.

Non è approvato invece un emendamento del relatore al punto 2) del sesto comma. La votazione sul punto 3) di questo stesso comma è rinviata ad altra riunione, in vista della possibilità di concordare una nuova formulazione di questa norma.

Il seguito della discussione è quindi rimesso alle prossime sedute.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3^a Commissione permanente

(Affari esteri e Colonie)

Giovedì 12 dicembre 1957, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a permutare un immobile, appartenente al patrimonio dello Stato, in Santiago del Cile, con due fabbricati, di proprietà privata, siti nella stessa città (2124).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: *a*) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea; *b*) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea; *c*) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica; *d*) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica (2151-*Urgenza*).

2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica concluso in Whashington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 31 luglio 1957 (2230-*Urgenza*).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957 (2135).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956 (2251) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Approvazione della Dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri e del Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956 (2252) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Approvazione ed esecuzione del regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, numero 23 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica e esecuzione della Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956 (2255) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Adesione al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957 (2257) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 4 giugno 1956 (2269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario « Eurofima » con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonchè esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955 (2270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956 (2271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955 (2272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Giovedì 12 dicembre 1957, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio (2240).

2. Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2241).

3. Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo (2256) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Pareri sui disegni di legge:

1. MENGHI. — Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra (2245).

2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 4 giugno 1956 (2269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei

con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956 (2271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5^a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 12 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati COLITTO, CAPPUGI ed altri, SCALIA, DAL CANTON Maria Pia ed altri e BERLINGUER ed altri. — Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2210). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MERLIN Angelina. — Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari (8).

3. FIORE e BITOSSÌ. — Abrogazione dello ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro (290).

4. Permuta, con la provincia di Araceli dei Frati minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15 (1418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di

Stato della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato (2294).

2. Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (1975).

3. Aumento a 73 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie (2149).

4. Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività (2163).

5. Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare (2170) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (2199).

7. Rimborso di somme anticipate ad Enti civili della Dalmazia da parte delle Casse militari negli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43 (2187).

8. Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (2200).

9. Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari (2203).

10. Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 (2205) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Vendita a trattativa privata a favore della Società per azioni Refrattari Verzocchi, del complesso immobiliare appartenente

al patrimonio dello Stato, costituito da una area di metri quadrati 24.627,91 e dai manufatti che vi insistono, sita sul litorale orientale del comune di La Spezia, località Fossa Mastra (2184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Finanziamenti ai profughi giuliani e dalmati per il reimpianto e il perfezionamento delle attività lavorative già esercitate nei territori abbandonati (1546).

13. TRABUCCHI. — Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni (2197).

14. TOMÈ ed altri. — Soppressione della imposta di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcoole ed istituzione di una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione dell'alcoole etilico non denaturato. Modifica al regime dell'imposta di consumo per i prodotti di cui alla nota 2 dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2090).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvedimenti speciali per la città di Palermo (705).

2. AMADEO ed altri. — Modifica all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (1703).

3. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

4. Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. BERTONE. — Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1742).

2. Modifiche alle norme sulla imposta generale sull'entrata (1116).

3. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Rendiconto generale dello Stato per lo esercizio finanziario 1948-49 (591).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)

Giovedì 12 dicembre 1957, ore 17.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio (2209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina del commercio interno del riso (2259-*Urgenza*).

1. ANGELILLI. — Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne (1865).

3. ANGELILLI. — Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio a favore dei pescatori delle acque interne (1866).

4. SALARI ed altri. — Provvedimenti per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo (2016).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. SERENI ed altri. — Per la difesa e lo sviluppo dell'azienda e proprietà contadina (1961).

2. SERENI ed altri. — Provvedimenti straordinari a favore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56 (1449).

3. SERENI ed altri. — Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e provvidenze permanenti per le zone colpite (2034).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. FORTUNATI ed altri. — Provvedimenti per il riordinamento della finanza locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti (2087).

2. Deputato TRUZZI. — Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 (2232).

3. Modifiche al regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, riguardante la soppressione dell'imposta sui terreni bonificati e norme di perequazione dell'imposta fondiaria (2215).

4. Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare (2250).

9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

Giovedì 12 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero (2238-*Urgenza*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Costituzione di un Ente per le Ville venete (2247).
2. Disciplina del commercio interno del riso (2259-*Urgenza*).

10^a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 12 dicembre 1957, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PASTORE e MORELLI e DI VITTORIO ed altri. — Tutela del lavoro a domicilio (1938) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
2. Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
3. Deputati PASTORE ed altri e DI VITTORIO ed altri. — Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (2103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori (1823-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
2. BITOSI ed altri. — Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas (1889).
3. ANGELINI Cesare. — Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati inidonei alla navigazione (1909).

4. Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi (2216) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (2267).

6. Deputati CAPPUGI ed altri. — Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (2280) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Trasformazione e riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (1472).

II. Esame del disegno di legge:

BITOSI ed altri. — Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dello apprendistato (1653).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957 (2135).
2. Approvazione del Protocollo firmato a Parigi il 10 dicembre 1956, relativo all'adesione della Germania e dell'Italia alle Convenzioni del 17 aprile 1950, concernenti i lavoratori di frontiera e gli apprendisti, ed esecuzione delle Convenzioni stesse (2139).
3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni so-

ciali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956 (2251) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Deputati CALVI ed altri, CHIARAMELLO ed altri, DI VITTORIO e SANTI. — Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione (2279) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11^a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Giovedì 12 dicembre 1957, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CIASCA. — Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura ed all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni (1130).

2. Deputati ROSELLI ed altri. — Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (2221) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

BENEDETTI e PIECHELE. — Interpretazione autentica dell'articolo 367 lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2080).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CARELLI ed ELIA. — Ordinamento ed esercizio delle farmacie rurali (1686).

2. BOCCASSI ed altri. — Assistenza sanitaria gratuita ai non abbienti (697).

II. Esame del disegno di legge:

SANTERO. — Disciplina dell'esercizio della chirurgia (2166).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, disciplinate da disposizioni particolari (2249).

2. Disciplina del commercio interno del riso (2259-*Urgenza*).

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.